



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 54/15/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ POLCAST ITALIA S.R.L.
(AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DEL PROGRAMMA
“POLONIA 1”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ARTICOLO 36BIS, COMMA 1, LETT. G) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione tv e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

La società Polcast Italia S.r.l., autorizzata alla diffusione via satellite del programma televisivo “Polonia I”, con nota in data 2 settembre 2014, pervenuta all’Autorità in data 8 settembre 2014 (prot. n. 0046403) – in relazione alla richiesta avanzata dalla Direzione servizi media dell’Autorità nell’ambito dell’attività d’ufficio esercitata in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi – ha inviato la registrazione delle trasmissioni emesse dal citato programma dalle ore 00:00 del giorno 9 settembre 2013 alle ore 24:00 del 12 settembre 2013.

Con atto n. cont./38/14/DISM/N°PROC2600/FB del 20 novembre 2014 la Direzione servizi media ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Polcast Italia S.r.l., la presunta violazione dell’articolo 36bis, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, per aver trasmesso sul programma televisivo “Polonia I” messaggi promozionali recanti scene pornografiche potenzialmente pregiudizievoli per i minori dalle ore 00:00 alle ore 05:55 del 9 settembre 2013, dalle ore 22:25 del 9 settembre 2013 alle ore 05:55 del 10 settembre 2013, dalle ore 22:25 del 10 settembre 2013 alle ore 05:55 dell’11 settembre 2013, dalle ore 22:25 dell’11 settembre 2013 alle ore 05:55 del 12 settembre 2013 e dalle ore 22:25 alle ore 24:00 del 12 settembre 2013.

2. Deduzioni della società

La società Polcast Italia S.r.l. non ha fatto pervenire alcuna memoria o scritto difensivo, né richiesta di audizione a seguito della notifica del citato atto di contestazione n. 38/14/DISM/N°PROC2600/FB avvenuta in data 25 novembre 2014.

3. Valutazioni dell'Autorità

- nei giorni ed orari rilevati nel citato atto di contestazione n. cont./38/14/DISM/N°PROC2600/FB del 20 novembre 2014, il programma “Polonia I” ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive inerenti servizi a carattere erotico offerti a titolo oneroso, recanti esplicita rappresentazione visiva e verbale del rapporto sessuale nelle sue varie forme di consumazione, anche di gruppo e tra persone dello stesso sesso, nonché esposizione di pose che richiamano, anche in maniera provocatoria, l’attività sessuale, con esibizione di nudi femminili ed atti di autoerotismo, talvolta compiuti con strumenti c.d. “coadiuvanti sessuali” di aspetto fallico;

- nei messaggi promozionali mandati in onda da “Polonia I”, le reiterate rappresentazioni visive e verbali del rapporto sessuale, nonché di pose e di atteggiamenti che richiamano in maniera provocatoria ed esplicita l’attività sessuale integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale e connotate da gratuità rispetto al contesto del programma nell’ambito del quale sono state trasmesse, pur caratterizzato dalla promozione di servizi a contenuto erotico;

- la schermatura adottata dall’emittente per occultare la visione diretta delle parti intime maschili e femminili dei protagonisti – da considerare senza dubbio un mezzo adeguato ad attenuare le potenzialità delle immagini di sesso a stimolare eccitazione erotica nel telespettatore – non è tuttavia idonea ad escludere la natura pornografica delle scene mandate in onda, in cui viene descritto ed esplicitamente rappresentato il rapporto sessuale nelle sue varie forme di consumazione;

- la trasmissione di scene pornografiche si configura come gravemente nociva per lo sviluppo dei minori costituendo fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi;

- l’articolo 36bis, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, pone un divieto assoluto di trasmettere comunicazioni commerciali audiovisive che possano arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori e pertanto tale trasmissione è da considerarsi illecita non solo se mandata in onda nella fascia oraria diurna, ma anche qualora, come nel caso in esame, venga programmata nel corso della notte senza accorgimenti tecnici atti ad escluderne globalmente la visione al pubblico dei minori, accorgimenti che non risultano adottati da parte della società Polcast Italia S.r.l. per la messa in onda della propaganda oggetto di contestazione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto e che in

tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Sebbene in linea teorica il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata debba ritenersi di elevata entità in relazione al bene giuridico tutelato (tutela dei minori), va considerato il ridotto bacino di utenza di un programma satellitare come "*Polonia 1*" rispetto a quello delle emittenti nazionali, in funzione dell'accesso ai programmi limitato ai soli possessori di *decoder* e tale pertanto da provocare limitati effetti pregiudizievoli per gli utenti finali ed inoltre va rilevata una attenuazione della capacità offensiva del programma, che in relazione all'orario di trasmissione (fascia notturna), non può aver registrato una sensibile penetrazione nel pubblico minorile; pertanto il comportamento posto in essere dalla società è qualificabile come di lieve entità.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Si prende atto che l'emittente ha adottato taluni accorgimenti (schermatura per occultare la visione diretta delle parti intime maschili e femminili dei protagonisti) per attenuare la potenzialità lesiva delle immagini trasmesse.

C. Personalità dell'agente

La società Polcast Italia S.r.l. - che non risulta essere stata destinataria di ulteriori provvedimenti sanzionatori emessi per fatti analoghi da questa Autorità - in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione di un programma televisivo via satellite, deve essere supportata da strutture tecniche ed organizzative interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente e pertanto idonee a prevenire violazioni della specie contestata.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società Polcast Italia S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2013 pari ad euro 26.732,83 (ventiseimilasettecentotrentadue/83), non risultano tali da prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria superiore a quella minima stabilita;

RILEVATO che, in relazione ai 4 episodi di violazione riscontrati per la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive potenzialmente pregiudizievoli per i minori in data 9, 10, 11 e 12 settembre 2013, senza adozione degli accorgimenti previsti, la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria sia pari a euro 100.000,00 (centomila/00), ossia a euro 25.000,00

(venticinquemila/00) per ciascuna violazione rilevata, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Polcast Italia S.r.l. autorizzata alla diffusione via satellite del programma televisivo “*Polonia 1*” con sede in Milano, Corso Venezia, n. 54, di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (centomila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 34, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 100.000,00 (centomila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 54/15/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 54/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 aprile 2015

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani